



COMUNE DI SAN LORENZO IN CAMPO  
(Provincia di Pesaro e Urbino)

# REGOLAMENTO COMUNALE PER LA “CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI”

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 24/09/2020

# I N D I C E

- Art. 1 – Principi fondamentali
- Art. 2 – Istituzione Consulta delle Associazioni
- Art. 3 – Finalità ed attività
- Art. 4 – Requisiti di ammissione
- Art. 5 – Organi rappresentativi
- Art. 6 – Norme di incompatibilità
- Art. 7 – Compiti della Consulta
- Art. 8 – Albo comunale delle associazioni
- Art. 9 – Aggiornamenti, modifiche e cancellazioni
- Art. 10 – Norme transitorie e finali

\*\*\*\*\*

## Articolo 1

### *Principi fondamentali*

1. Il Comune di San Lorenzo in Campo, riconosce ed afferma il valore delle libere e autonome Associazioni e degli organismi di partecipazione, dei gruppi, delle componenti sociali liberamente costituite dai cittadini con il fine di concorrere agli interessi generali della Comunità mediante la promozione di finalità civili, sociali, culturali, storiche, artistiche, scientifiche, ambientali, turistiche e sportive, che sono regolati da principi di democraticità e che non hanno fini di lucro, favorendone l'attività e garantendone i diritti attribuiti dalla legge, dai regolamenti e dallo Statuto comunale.

2. L'Amministrazione comunale riconosce altresì l'importanza del ruolo svolto dall'associazionismo e dal volontariato impegnato nella propria comunità in attività di solidarietà e integrazione sociale che agiscono nel rispetto delle differenze di razza, di colore, di sesso, di orientamento sessuale, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione. Ne favorisce la partecipazione, il pluralismo, l'autonomia e ne sostiene le attività.

## Articolo 2

### *Istituzione Consulta delle Associazioni*

1. Il Comune di San Lorenzo in Campo al fine di garantire la partecipazione democratica dei cittadini associati all'azione amministrativa, istituisce la "Consulta delle Associazioni", fermo restando il pieno rispetto dell'autonomia di missione e di azione delle singole forme associative.

2. La Consulta è un organismo autonomo, privo di intenti politici che non si prefigge scopi di lucro e che si ispira ai principi sanciti dalla Costituzione e ai valori morali e civili di partecipazione, solidarietà e collaborazione.

3. L'Amministrazione comunale individua nella "Consulta delle Associazioni" lo strumento idoneo per la promozione e il coordinamento di attività ed iniziative capaci di porre in essere la cooperazione necessaria al perseguimento di obiettivi condivisi.

4. Il presente regolamento disciplina la costituzione, le finalità e i compiti nonché il funzionamento degli organi della "Consulta delle Associazioni".

5. L'Amministrazione comunale, promotrice della Consulta, partecipa alle sue attività in qualità di ente coordinatore e di supporto, oltre mettere a disposizione locali e mezzi per il suo funzionamento.

6. La Consulta delle Associazioni dura in carica 3 anni decorrenti dalla prima Assemblea dei delegati di cui all'art. 5, trascorsi i quali dovrà essere nuovamente costituita.

## Articolo 3

### *Finalità ed attività*

1. La Consulta delle Associazioni è un organismo consultivo e propositivo, attraverso il quale l'Amministrazione comunale valorizza e promuove la partecipazione di tutti i settori di attività propri dell'associazionismo ed impegnati nei seguenti ambiti:

- a) Socio-assistenziale e sanitario;
- b) Educativo;
- c) Sportivo;
- d) Culturale turistico, ricreativo e tempo libero;
- e) Ambiente, territorio, impegno e protezione civile.

2. Nella sfera delle suddette attività, la Consulta si prefigge i seguenti obiettivi:

- Promuovere, sostenere e collaborare alla realizzazione d'iniziativa che favoriscano la partecipazione dei cittadini di tutte le età, l'integrazione e la relazione tra le diverse associazioni locali, la scuola, la biblioteca e centro culturale, i luoghi della cultura, i centri sportivi e tra questi e l'Amministrazione comunale;
- Favorire lo scambio reciproco d'informazioni, esperienze e competenze al fine di attivare proficue collaborazioni fra le diverse associazioni nella direzione di obiettivi condivisi, nel rispetto delle singole sensibilità;
- Coordinare e armonizzare i programmi annuali di tutte le associazioni nel territorio comunale;
- Elaborare delle proposte a favore delle associazioni e dei cittadini di San Lorenzo in Campo, con particolare attenzione alla diffusione della cultura della solidarietà e dell'impegno civile;
- Diffondere e promuovere lo sviluppo di attività e manifestazioni congiunte nell'ambito di progetti condivisi.

## Articolo 4

### *Requisiti di ammissione*

1. Nel rispetto dei principi di democraticità e rappresentatività possono aderire alla Consulta delle Associazioni, tutte le associazioni, cooperative, enti, gruppi, comunità parrocchiali e non, con sede sul territorio comunale di San Lorenzo in Campo ed iscritti all'Albo Comunale delle Associazioni secondo le regole ed i requisiti di cui all'art. 8.

2. Ai fini dell'adesione le organizzazioni dovranno operare nelle seguenti aree di promozione sociale e culturale:

- Sviluppo della persona, favorendo in modo particolare il diritto alla salute, alla tutela sociale, all'istruzione, alla cultura, alla formazione, alla valorizzazione delle personali inclinazioni e delle capacità professionali;
- Sostegno alla famiglia e alle responsabilità genitoriali, tutela e promozione dei diritti dei minori;
- Tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, ambientale, naturale e delle tradizioni locali;
- Ricerca e promozione culturale, etica e spirituale;
- Diffusione della pratica sportiva tesa al miglioramento degli stili di vita, della condizione fisica e psichica, delle relazioni sociali;
- Sviluppo del turismo locale.

## **Articolo 5**

### ***Organi rappresentativi***

#### ***1. Organi della Consulta:***

- L'Assemblea dei Delegati;
- Il Presidente, il Vice-Presidente ed il Segretario;
- I Gruppi di Settore (qualora costituiti).

#### ***2. Assemblea dei Delegati***

L'Assemblea dei delegati è il massimo organo decisionale della Consulta delle Associazioni.

E' composta da due delegati (uno effettivo ed uno supplente) designati da ciascuna delle associazioni che hanno aderito alla Consulta. I membri supplenti possono partecipare all'Assemblea senza diritto di voto. In caso di assenza, i membri effettivi sono sostituiti dai supplenti con pienezza di diritti.

Non sono ammesse deleghe.

Ogni Associazione può sostituire in qualsiasi momento i propri rappresentanti (effettivo e supplente) inviando apposita comunicazione scritta al protocollo comunale.

Il Sindaco o Assessore competente per materia o funzionario delegato, sono invitati permanenti senza diritto di voto.

Su invito dell'Assemblea, possono essere ammessi a partecipare, senza diritto di voto, rappresentanze esterne alla Consulta ai fini di consultazione, promozione ed integrazione dei programmi.

L'Assemblea dei Delegati nella prima seduta elegge a maggioranza e con voto segreto, un Presidente, un Vice-Presidente che sostituisce a tutti gli effetti il Presidente in caso di assenza o di impedimento ed un Segretario. Nella medesima seduta sarà concessa facoltà ai delegati di costituire "Gruppi di Settore" rappresentativi di ognuno degli ambiti indicati dall'art. 3, comma 1.

L'Assemblea dei Delegati si riunisce almeno due volte l'anno su convocazione del Presidente.

La convocazione dell'Assemblea può altresì essere disposta in via straordinaria dal Sindaco o da un Assessore competente per materia, ogni qualvolta ne facciano richiesta almeno un terzo dei suoi componenti, motivando la ragione della convocazione ed inviando al Presidente l'ordine del giorno dei lavori.

Le sedute dell'Assemblea sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti aventi diritto di voto. Nel caso in cui nella prima convocazione l'Assemblea non risulti regolarmente costituita, la stessa si considera regolarmente convocata in seconda convocazione, la quale non può tenersi prima di un'ora dalla prima convocazione, qualora sia presente almeno un terzo dei componenti aventi diritto di voto.

Le votazioni avvengono con scrutinio palese per alzata di mano, oppure segreto qualora lo richiedessero la metà dei presenti più uno.

Compete all'Assemblea dei Delegati:

- Determinare le linee direttive generali ed i programmi di attività da sottoporre all'approvazione dell'Amministrazione comunale;
- Valutare e sostenere gli indirizzi operativi e le attività proposte dai Gruppi di Settore, qualora costituiti, e controllarne l'attività;
- Elaborare proposte non vincolanti inerenti le attività delle associazioni nei diversi ambiti, di cui all'art. 3;
- Promuovere iniziative di formazione, senza oneri per il Comune di San Lorenzo in Campo che non siano da questo approvati;
- Favorire la pubblicizzazione delle iniziative, la conoscenza e lo scambio fra le associazioni e fra le associazioni e l'Amministrazione comunale;

- Collaborare con l'Amministrazione comunale nell'ambito delle iniziative volte alla valorizzazione e all'affermazione dei valori dell'associazionismo e del volontariato.

Le sedute sono presiedute dal Presidente dell'Assemblea ed, in caso di sua assenza o impedimento, dal suo Vice-Presidente.

Ad ogni incontro sarà compito del Segretario eletto dall'Assemblea redigere in forma sintetica un verbale nel quale dovranno essere specificate le associazioni presenti, i delegati designati, gli invitati se presenti, lo svolgimento del dibattito con il relativo ordine del giorno, le posizioni più rilevanti dei singoli interventi.

Il verbale dovrà riportare il numero dei voti di consenso, il numero dei voti di dissenso, gli astenuti per ogni singola proposta messa ai voti e le conseguenti deliberazioni adottate.

Il verbale verrà inviato in copia al Sindaco, agli Assessori competenti ed alle associazioni qualora ne facciano specifica richiesta.

### *3. Presidente, Vice-Presidente e Segretario*

Il Presidente è eletto dall'Assemblea dei Delegati fra uno dei suoi membri. In prima votazione è richiesta la maggioranza assoluta degli aventi diritto. In seconda votazione è sufficiente la maggioranza relativa dei presenti. La carica è gratuita ed ha la durata di 3 anni.

Il Presidente ha la rappresentanza della Consulta, convoca e presiede le sedute dell'Assemblea dei Delegati, dirige i lavori, assicura una discussione democratica, firma i verbali e provvede agli adempimenti conseguenti alle deliberazioni.

Ha il compito di mantenere i rapporti con l'esterno oltre che curare i rapporti con il Sindaco e con gli Assessori competenti per materia.

La cessazione dalla carica di Presidente avviene:

- a) per dimissioni;
- b) per mozione di sfiducia approvata dalla maggioranza assoluta dell'Assemblea dei Delegati e promossa da 1/3 dei componenti;
- c) per venir meno dell'appartenenza all'associazione rappresentata;
- d) per tre assenze consecutive alle assemblee senza giustificato motivo;
- e) per cessazione dall'incarico di membro della Consulta dopo 3 anni.

Il Vicepresidente sostituisce, in caso di assenza o impedimento, il Presidente e ne assume tutte le funzioni. La carica è gratuita ed ha la durata di 3 anni.

In caso di cessazione della carica del Presidente per dimissioni o sfiducia dell'Assemblea, il Vice-Presidente rimane in carica per gli affari ordinari e per la convocazione entro un mese dell'Assemblea dei Delegati per l'elezione di un nuovo Presidente.

Il Segretario è eletto dall'Assemblea dei Delegati, redige il verbale di ogni seduta sottoscritto dallo stesso e dal Presidente. Al termine di ogni anno verrà redatta una sintetica relazione sull'attività svolta dall'Assemblea da sottoporre alla Giunta comunale. La durata in carica coincide con quella del Presidente.

#### *4. Gruppi di Settore*

Sono nominati dall'Assemblea dei Delegati, qualora la stessa intenda esercitare tale facoltà nella prima seduta, in rappresentanza delle Associazioni appartenenti agli ambiti di cui all'art. 3.

Ogni Gruppo è presieduto da un coordinatore, nominato a maggioranza fra i componenti del Gruppo di Settore ed in rappresentanza del settore di appartenenza.

Il Coordinatore ha il compito di convocare e gestire le riunioni.

Ad ogni riunione verrà invitato anche l'Assessore dei servizi coinvolti dal settore di appartenenza senza diritto di voto.

È compito dei Gruppi, all'interno delle tematiche specifiche di ogni sezione, proporre all'Assemblea dei Delegati:

- Programmi ed iniziative nei propri ambiti di competenza;
- Iniziative di formazione e di informazione verso la cittadinanza e verso gli appartenenti alle Associazioni iscritte all'albo.

Le votazioni, quando necessarie, sono effettuate per alzata di mano.

### **Articolo 6**

#### ***Norme di incompatibilità***

1. Nel caso in cui un'associazione operi in termini d'incompatibilità con i criteri degli artt. 1 e 4 del presente Regolamento, può essere esclusa dalla Assemblea dei Delegati con voto palese della metà più uno degli aventi diritto.



2. Entro 7 giorni dall'avvenuta esclusione deve essere data comunicazione scritta da parte del Presidente della Consulta al Sindaco ed agli Assessori competenti.

## **Articolo 7**

### ***Compiti della Consulta***

1. L'Amministrazione comunale di San Lorenzo in Campo riconosce alla Consulta delle Associazioni il compito di:

- Determinare le linee direttive generali ed i programmi di attività da sottoporre all'approvazione dell'Amministrazione comunale;
- Valutare e sostenere gli indirizzi operativi e le attività proposte dai Gruppi di Settore, qualora presenti, e controllarne l'attività;
- Elaborare proposte non vincolanti inerenti le attività delle associazioni nei diversi ambiti, di cui all'art. 3;
- Promuove iniziative di formazione, senza oneri per il Comune di San Lorenzo in Campo che non siano da questi approvati;
- Favorire la pubblicizzazione delle iniziative, la conoscenza e lo scambio fra le associazioni e fra le associazioni e l'Amministrazione comunale;
- Collaborare con l'Amministrazione comunale nell'ambito delle iniziative volte alla valorizzazione e all'affermazione dei valori dell'Associazionismo e del volontariato.

## **Articolo 8**

### ***Albo comunale delle associazioni***

1. Con il presente Regolamento si istituisce, presso il Comune di San Lorenzo in Campo, l'Albo Comunale delle Associazioni.

2. Possono chiedere l'iscrizione all'Albo Comunale le forme associative dotate dei seguenti requisiti:

- Sede (o sezioni staccate) nel territorio del Comune di San Lorenzo in Campo. Qualora la sede o le sezioni staccate non abbiano la residenza fiscale nel comune, dovrà essere dimostrato con opportuna documentazione probante che l'attività associazionistica si svolge con continuità all'interno del territorio di San Lorenzo in Campo;
- Formalmente costituite da almeno 1 anno dalla richiesta di iscrizione all'albo;

- Svolgano, nel rispetto delle finalità previste dalla legislazione nazionale, regionale e comunale vigente, la propria attività nel territorio comunale con fattiva continuità ed a favore della cittadinanza;
- Promuovano la propria missione ed agiscano sempre nel rispetto delle differenze di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione sociale ed economica;
- Appartengano ad uno dei settori espressamente indicati nell'art. 3 del presente Regolamento Comunale;
- Non abbiano, per espressa ed attuata disposizione dell'atto costitutivo o dello statuto, finalità di lucro nonché diano remunerazione alcuna agli associati sotto qualsiasi forma;
- L'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore delle attività istituzionali statutariamente previste;
- Non siano partiti, movimenti politici e/o di indirizzo/opinione politico-amministrativa, organizzazioni sindacali, associazioni professionali o di categoria o che tutelino gli interessi economici dei propri associati. Restano altresì escluse le associazioni che, pur avendo fini di solidarietà, non erogano servizi, né offrano prestazioni materiali o morali nel territorio comunale;
- Siano caratterizzate da una struttura democratica nel rispetto degli associati, da organismi rappresentativi regolarmente costituiti e da gratuità nelle cariche associative nonché delle prestazioni personali e spontanee fornite dagli aderenti, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti di maggiore età, il diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione (ad esclusione delle associazioni religiose parrocchiali);
- Che non distribuiscano, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
- Obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie.

3. Le Associazioni sono iscritte all'Albo Comunale su richiesta del rappresentante legale.

4. Le domande devono essere presentate al sindaco e devono contenere:

- a. La denominazione;
- b. La ragione sociale dell'associazione;

- c. L'indicazione delle finalità sociali e senza fini di lucro;
- d. L'attribuzione e le generalità della rappresentanza legale dell'Associazione e di coloro che ricoprono le varie cariche associative;
- e. L'indicazione del domicilio legale;
- f. Il carattere dell'attività svolta dall'Associazione così come indicato dall'art. 4 del presente Regolamento Comunale;
- g. L'autocertificazione del legale rappresentante del possesso dei requisiti sopra elencati, resa ai sensi del D.P.R 445/2000.

5. A corredo dell'istanza d'iscrizione, le Associazioni devono allegare:

- a. L'Atto Costitutivo e/o lo Statuto dell'Associazione registrati a termini di legge;
- b. L'elenco delle cariche sociali;
- c. Codice fiscale dell'Associazione;
- d. La fotocopia del documento di riconoscimento del legale rappresentante;
- e. L'elenco delle attività svolte nell'anno precedente nel territorio comunale di San Lorenzo in Campo ed eventuale programmazione futura.

6. L'inserimento nell'Albo delle forme associative e di volontariato è effettuato entro 30 giorni dalla richiesta.

7. L'iscrizione verrà effettuata per tipologia di attività.

8. Saranno iscritte d'ufficio le Associazioni operanti nelle aree fissate dall'art. 3 e secondo i criteri e le finalità stabiliti dal presente Regolamento, che siano iscritte ad albi e registri nazionali, all'Albo Regionale del Volontariato e/o iscritte in ulteriori registri previsti dalle leggi regionali.

9. Le istituzioni parrocchiali e religiose sono iscritte d'ufficio nell'Albo Comunale a condizione che abbiano la propria sede nel Comune di San Lorenzo in Campo.

10. È obbligo dell'Amministrazione comunale verificare la veridicità delle dichiarazioni rese e l'autenticità del possesso dei requisiti dichiarati secondo il presente articolo.

11. L'iscrizione all'Albo è titolo preferenziale:

- per accedere ad interventi economici a sostegno di attività ordinarie annuali, manifestazioni o iniziative programmate;
- contributi straordinari;

- per il riconoscimento del patrocinio dell'ente;
- per l'utilizzo di immobili ed attrezzature comunali;
- per l'inserimento, in appositi spazi, nel sito del comune di notizie riguardanti l'associazione;
- per stipulare convenzioni al fine di promuovere l'attuazione di programmi di interesse locale.

12. Il riconoscimento di vantaggi previsti dal presente articolo è comunque subordinato alle disponibilità logistiche ed economiche del Comune.

## Articolo 9

### *Aggiornamenti, modifiche e cancellazioni*

1. L'Albo Comunale delle Associazioni viene aggiornato annualmente entro il mese di gennaio, qualora ve ne sia la necessità.
2. Le associazioni già iscritte dovranno comunicare le eventuali modifiche, trasformazioni o cessazioni sopravvenute.
3. L'efficacia dell'iscrizione all'Albo può essere sospesa, sino ad avvenuta verifica dei seguenti punti a) e b), dalla Giunta comunale, previa consultazione non vincolante dell'Assemblea dei Delegati, qualora a carico dell'associazione si ipotizzi uno dei seguenti casi:
  - a) negligenza nel rispetto del presente regolamento e dei propri scopi sociali;
  - b) la commissione di infrazioni di particolare rilevanza alle leggi sociali o ad altro obbligo derivante dal presente regolamento.
4. Sono cancellate dall'Albo con atto deliberativo della Giunta comunale le associazioni per le quali si verifichi uno dei seguenti casi:
  - Riscontro della perdita di uno o più requisiti essenziali all'iscrizione di cui all'art. 8 o di gravi disfunzioni nello svolgimento dell'attività, previa diffida scritta e concessione del termine di 60 giorni per il ripristino delle condizioni necessarie;
  - Mancata risposta entro i 60 giorni alla richiesta di revisione;
  - Mancata comunicazione di variazione dell'atto costitutivo e/o dello statuto;
  - Grave negligenza o mala fede nell'utilizzo delle risorse comunali eventualmente concesse;
  - Condanna per delitto che per sua natura o per la sua gravità faccia ritenere che siano venuti meno i requisiti per l'iscrizione all'Albo;

- Cessazione dell'attività;

- Richiesta di cancellazione dall'Albo avanzata dall'Associazione iscritta.

5. La cancellazione dall'Albo Comunale delle Associazioni è disposta con atto motivato e comunicato entro 30 giorni dall'approvazione all'Associazione cancellata.

## Articolo 10

### *Norme transitorie e finali*

1. Il Sindaco o un suo Assessore delegato, entro 60 giorni dall'approvazione del presente Regolamento da parte del Consiglio Comunale, provvederà a convocare i delegati indicati da ciascuna associazione per la prima seduta di cui all'art. 5.
2. In sede di prima costituzione della Consulta delle Associazioni le cariche di Presidente e Vice Presidente hanno durata di 1 anno.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.
4. Il presente regolamento entra in vigore a far data dalla esecutività della deliberazione di approvazione, ai sensi dell'art. 134, comma 2, del D.Lgs. 267/2000.

\*\*\*\*\*